

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1786 DEL 23/10/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR. GIOVANNI FRANCESCO GRANO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1845/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 81512 di protocollo del 28 settembre 2023 il dr. Giovanni Francesco GRANO, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'incarico a decorrere dall'1 novembre 2023 (intendendosi il giorno 31 ottobre 2023 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro);
- il dr. Giovanni Francesco GRANO risulta assunto a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia con decorrenza dal giorno 15 maggio 2018 e contestuale assunzione dell'incarico quinquennale di Direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Bassano, successivamente confermato per un nuovo quinquennio con deliberazione n. 1191 del 14 luglio 2023;
- lo schema di contratto individuale di incarico dei direttori delle strutture complesse del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale del Veneto – approvato con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 342 del 19 marzo 2013, confermato dall'allegato A della successiva deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1096 del 6 settembre 2022 – prevede che il rapporto di lavoro può cessare in forza di dimissioni secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
- per le dimissioni del dirigente con incarico di direzione dell'unità operativa complessa trovano pertanto applicazione gli articoli 104 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019;
- con nota n. 86296 di protocollo del 13 ottobre 2023 il Direttore sanitario - alla luce dell'attuale integrazione dell'organico medico delle unità operative complesse di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Bassano e dell'ospedale di Asiago - ha espresso parere favorevole alla cessazione del rapporto di lavoro alla data indicata dal dipendente dimissionario evidenziando che ciò non comporta ripercussioni sfavorevoli sull'organizzazione dell'attività chirurgica e ambulatoriale.

Considerato che:

- in tema di disciplina del termine di preavviso di dimissioni, il comma 5 dell'articolo 104 del su richiamato C.C.N.L. 19.12.2019 prevede la facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte;
- la relazione istruttoria del Direttore sanitario, acquisita agli atti del procedimento, attesta l'insussistenza di ragioni organizzative e di servizio ostative alla risoluzione del rapporto di lavoro alla data indicata dal dipendente;
- con riferimento alle dimissioni e alla fruizione di eventuali ferie, riposi e permessi, va richiamato l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) che – alla luce dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016 - conferma il divieto della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro laddove la cessazione del rapporto di lavoro dipende da una scelta unilaterale del lavoratore che non consente al datore di lavoro di disporre dei tempi necessari alla programmazione dell'effettiva fruizione dei congedi spettanti;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruite dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la

fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione dei congedi contrattualmente previsti.

Visti e richiamati:

- lo schema contrattuale per l'incarico di direttore delle strutture complesse del Servizio sanitario regionale approvato con la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 342 del 19 marzo 2013, confermato dall'allegato A della successiva deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1096 del 6 settembre 2022;
- l'art. 104 del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità;
- l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone di provvedere in merito alla dichiarazione delle dimissioni del dipendente dr. Giovanni Francesco GRANO.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego da parte del dipendente dr. Giovanni Francesco GRANO, Direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Bassano;
2. di prendere altresì atto del parere espresso dal Direttore sanitario in merito all'insussistenza di ragioni organizzative e di servizio ostative alla risoluzione del rapporto di lavoro alla data indicata dal dipendente;
3. di disporre, in conformità alla facoltà dell'Azienda di determinare la data di efficacia delle dimissioni ai sensi dell'articolo 104, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019, che le suddette dimissioni hanno effetto dal giorno 1 novembre 2023 (intendendosi il giorno 31 ottobre 2023 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro);
4. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova inoltre applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) il quale prevede che le eventuali ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che residuano all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.